

COMUNE DI TRAVO

PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 50

ADUNANZA DEL 18/05/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI – DEFINIZIONE REQUISITI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1879 DEL 23/11/2009 IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE.


L'anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio alle ore convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1 - ALBASI LODOVICO	SI	
2 - GUASTONI GILBERTO	SI	
3 - MAZZOCCHI LUIGI	SI	
4- TAGLIAFERRI PIETRO	SI	
5- VALLA ROBERTA	SI	
	5	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Adriano Ferdenzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Albasi Lodovico nella Sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Trasmessa per competenza all'ufficio: Segreteria Ufficio Tecnico Ragioneria Tributi
 Anagrafe Altro : _____



OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI – DEFINIZIONE REQUISITI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1879 DEL 23/11/2009 IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 287/1991 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" nella quale viene definita l'attività di somministrazione alimenti e bevande come "la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati";

VISTA la legge 25/1996 che stabilisce che l'autorizzazione di cui ai commi 1° e 4° dell'art. 3 della legge 287/1991 è rilasciata dai Sindaci, previa fissazione da parte degli stessi *"di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico"*;

VISTA la L.R. 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" per mezzo della quale la Regione Emilia – Romagna ha provveduto, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, a disciplinare l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;


VISTA la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna del 10/11/2004 – n. 2209 "Direttive generali per la fissazione, da parte dei comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 14/2003", nella quale erano indicate le direttive, i criteri e le finalità che i Comuni dovevano considerare per l'elaborazione dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 248 del 04/08/06, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

DATO ATTO che nello stesso decreto, successivamente convertito in legge, è previsto che *"le attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ... omissis ... il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale... omissis ..."*;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V – n. 2808 del 05/05/2009, per mezzo della quale si afferma:

1. che l'art. 3 della L. 248/2006 non si riferisce solo alla disciplina generale del commercio di cui al D.Lgs 114/1998, ma anche al settore specifico della somministrazione di alimenti e bevande, in virtù della ratio della nuova disciplina, rivolta alla maggiore liberalizzazione del mercato ed alla promozione della concorrenza, nonché della chiara dizione del comma 1 dell'art. 3 circa il proprio ambito applicativo;
2. che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 248/2006, le Regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adeguare le proprie prescrizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni della legge stessa entro l'01/01/2007;



3. che, vista la finalità dell'art. 3 della legge 248/2006, debbono ritenersi ormai prive di efficacia, quanto meno a partire dal 1° gennaio 2007, le prescrizioni con esso incompatibili;
4. che le disposizioni dell'art. 3 della legge 248/2006, a parere della Corte decidente, essendo dirette a rimuovere limiti all'accesso al mercato, sia soggettivi, sia riferiti alla astratta predeterminazione del numero degli esercizi, sia concernenti le modalità di esercizio dell'attività nella parte influente sulla competitività delle imprese, anche allo scopo di migliorare la tipologia di esercizi in concorrenza, si inserisce nel quadro del processo di modernizzazione del commercio, allo scopo di rimuovere i residui profili di contrasto della disciplina di settore con il principio della libera concorrenza;
5. che limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili, purchè non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda;
6. che le disposizioni della legge 248/2006, in attuazione del principio di libera concorrenza, impediscono alle Amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole di mercato;

DATO ATTO che in base alla sentenza di cui sopra, è illegittimo qualunque provvedimento, anche regolamentare, che ponga delle limitazioni di livello sub regionale, quali numero minimo di abitanti, perimetro delle zone servite, ecc., all'apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, e che la liberalizzazione di cui all'art. 3 del D.L. 223/06, convertito dalla L. 248/06 (cosiddetto "Decreto Bersani"), riguarda anche i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e non solo gli esercizi commerciali;

VISTA la Direttiva Servizi 2006/123/CE, per mezzo della quale viene chiesto agli Stati membri di esaminare le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi e al suo esercizio, e laddove tali procedure e formalità non siano sufficientemente semplici e non rispettino i criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità, gli stati membri sono tenuti a semplificarle;


VISTA la Delibera di G.R. n. 1879 del 23/11/2009 ad oggetto "Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande";

VISTA la delibera di C.C. n. 20 del 21/06/2007 ed in particolare l'all. B "Criteri di programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande" ad oggi in vigore;

CONSIDERATO che i criteri sopraindicati non risultano più adeguati alle nuove direttive regionali e al nuovo contesto generale di riferimento, incluse le segnalazioni antitrust, il D.L. 223/2006, la giurisprudenza in materia e il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

RAVVISATA quindi la necessità di rivedere i criteri programmatori per l'insediamento nel territorio comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in quanto quelli in essere non possono più trovare applicazione;

DATO ATTO che la compilazione dei nuovi criteri deve essere diretta a garantire la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, affinché a loro volta i suddetti criteri consentano le migliori condizioni dei prezzi, la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva, l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi per favorire l'efficacia e la qualità del servizio;



CONSIDERATO che l'elaborazione dei nuovi criteri comunali che tenga altresì conto degli elementi sopra citati, non può essere fatta in breve tempo in quanto è necessaria un'attenta valutazione del territorio al fine di favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale;

DATO ATTO che nelle more dell'adozione di un piano comunale che rispetti i criteri fissati dalla Regione con propria delibera n. 1879/2009, si rende necessario adottare alcuni criteri di riferimento per tutelare il territorio comunale a fronte di eventuali richieste di rilascio di autorizzazioni di somministrazione alimenti e bevande che potrebbero nel frattempo sopraggiungere;

DATO ATTO che al fine dell'adozione del presente, è stata effettuata una fase di informazione con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, durante la quale sono altresì stati richiesti i rispettivi pareri;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione, prima di predisporre i nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003, avviare una fase di condivisione delle scelte che la stessa Amministrazione intende intraprendere, con i titolari degli esercizi già presenti nel territorio comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Amm.va, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.;

ATTESO che non occorre il parere di regolarità contabile non comportando il presente atto impegni di spesa né accertamenti di entrata;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA


- 1) di dichiarare decaduti i criteri comunali di programmazione di cui alla Delibera di C.C. n. 20 del 21/06/2007;
- 2) di avviare un percorso per la predisposizione dei nuovi criteri di programmazione che proceda ad una zonizzazione del territorio in base alle differenti vocazioni dello stesso ed individui nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla luce degli obiettivi indicati dalla Regione al punto 2.2., criteri condivisi dall'Amministrazione stessa;
- 3) di individuare, in via d'urgenza e nelle more dell'approvazione dei nuovi criteri di programmazione, quali requisiti essenziali per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quelli indicati al punto 4 della delibera di G.R. 1879/2009, che chiede al Comune di fissare, in relazione alle diverse parti del territorio, gli standard di parcheggio obbligatori per i nuovi esercizi di somministrazione, i requisiti di insonorizzazione delle nuove unità immobiliari sede di attività di somministrazione, la dotazione di adeguate aree per lo scarico delle merci;
- 4) di confermare in questa prima fase la suddivisione del territorio in un'unica zona commerciale;
- 5) di precisare, nello specifico, i requisiti essenziali per il rilascio delle autorizzazioni come segue:

a) **Requisiti di parcheggio**

I nuovi esercizi di somministrazione devono rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di attuazione del PRG per quanto riguarda le dotazioni di parcheggi pertinenziali;

b) **Requisiti di insonorizzazione**


E' requisito indispensabile il controllo dell'inquinamento acustico secondo quanto stabilito nel Regolamento Acustico Comunale inserito nel Piano Strutturale Comunale adottato con delibera di C.C. n. 11 del 26/02/2010 ed in corso di approvazione;



c) Rinvio

E' fatto salvo il rispetto dei requisiti indicati dalla L.R. n. 14/2003 nonché il rispetto delle normative urbanistiche ed igienico-sanitarie, delle norme di settore vigenti in materia di carico e scarico merci, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

- 6) Di stabilire che tali criteri si applicano solo ai nuovi esercizi di somministrazione alimenti e bevande, cioè a quelli non ancora in essere alla data dell'entrata in vigore della presente delibera e a quelli già in essere che dalla data di entrata in vigore subiscono variazioni della sede d'esercizio;
- 7) Di precisare che tali criteri non si applicano:
 - a) al rilascio delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che non sono soggette ai criteri di programmazione comunale e quindi alle attività di cui agli artt. 4, comma 5, e 9 della L.R. 14/2003;
 - b) alle attività poste all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/1999;
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, secondo quanto previsto dall'art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza di provvedere.

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. To the right of the signature, there is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible due to its lightness and the overlapping of the signature.

PARERI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE ex art. 49 comma 1
D.Lgs. 267/00

Travo lì 18/05/2010



IL RESP.LE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Fantaucci

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE ex art. 49 comma 1
D.Lgs. 267/00

Travo lì

IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Albasi Lodovico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adriano Ferdenzi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA


- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 20/05/10 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Travo li 20/05/10

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adriano Ferdenzi

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 20/05/10



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Adriano Ferdenzi)

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata comunicata nello stesso giorno di inizio pubblicazione
 - ai capigruppo consiliari (art. 125 1 D.Lgs. 267/00),
 - al Prefetto (art. 135 comma 2 D.Lgs. 267/00);
- è stata trasmessa al competente Organo di Controllo in data _____ con Prot. N. _____ a seguito di:
 - iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 127 comma 3 D.Lgs. 267/00,
 - richiesta dei Consiglieri, per il controllo nei limiti dell'illegittimità denunciate ai sensi dell'art. 127 commi 1-2 D.Lgs. 267/00.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/05/10

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00;

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto

dall'art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindi giorni consecutivi dal 20/05/10

al 04/06/10

Travo li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Adriano Ferdenzi
